



173/22  
Sentenza N.

Spediz. il

Depositata il

Rg. N.

Cron. N.

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO



Sezione Prima Civile

nella persona dell'Avv. MARIA LUISA CULTRERA

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile nr. 13538 / 2021 R.G.

promossa da

**CORIO Mario Adriano** , elettivamente domiciliato in Torino , Corso Vittorio Emanuele II nr. 216 , presso l'Avv. G.Castellano , nella sede dello studio dello stesso , che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso

ricorrente

contro

**COMUNE di TORINO** , in persona del Sindaco p.t. , elettivamente domiciliato in Torino , via Meucci nr. 4 , rappresentato e difeso dal funzionario delegato , in forza di delega alle liti

resistente



**oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione nr. 956 / 2021 emessa dal Comune di Torino**

### **Conclusioni delle parti**

**Ricorrente :** “ Richiama il ricorso e conclude come da ricorso precisando che il Comune convenuto ha riconosciuto , nei suoi scritti difensivi , che sarebbero stati necessari accertamenti prima di emettere l’ordinanza edilizia contro il cittadino , onde rispettare il Regolamento edilizio della Città di Torino , mentre gli accertamenti sono stati eseguiti dopo la notifica dell’opposizione ; ne consegue inerzia dell’amministrazione , ed insiste , stante la soccombenza virtuale , nella condanna alle spese di lite “

**Resistente :** “ Dichiaro che vi é stato l’annullamento dell’ordinanza in regime di autotutela , e chiedo dichiararsi cessata la materia del contendere , con compensazione delle spese di lite , in quanto la causa avrebbe potuto essere evitata facendo pervenire opposizione avverso le tre ordinanze edilizie e avverso il verbale , mentre non sono stati inviati scritti difensivi , e , quindi , vi é stata inerzia ; aggiunge che anche nei confronti dell’ordinanza ingiunzione avrebbe potuto essere chiesta una revisione “

### **Motivi della decisione**

La sentenza é redatta senza l’esposizione dello svolgimento del procedimento , con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in oggetto sostenendo di non essere proprietario dell’alloggio sito in Torino , via Montenero nr. 8 , e che , quindi , non ha alcun titolo per effettuare i lavori descritti nell’ordinanza .

Costituendosi in giudizio , il Comune di Torino dichiara che , effettuati i necessari accertamenti , é emerso che il ricorrente non é proprietario dell’alloggio sito al quinto piano dello stabile sito in Torino , via Monte Nero nr. 8 , e che , quindi , l’amministrazione , nelle more del giudizio , ha provveduto all’annullamento , in regime di autotutela , dell’ordinanza impugnata ; conclude chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti in causa , con compensazione delle spese di lite .

In diritto , il Giudice di Pace di Torino osserva che , essendo intervenuto l’annullamento dell’ordinanza impugnata in regime di autotutela da parte del Comune di Torino , deve dichiararsi cessata la materia del contendere .

Dato che l’annullamento in regime di autotutela , tuttavia , é stato successivo , e conseguente , al ricorso , ravvisandosi la soccombenza virtuale dell’amministrazione , in applicazione dell’art. 91 c.p.c. , condanna il Comune di Torino , in persona del Sindaco p.t. , al pagamento delle spese di lite del ricorrente per la somma di € 300,00 per compenso del difensore , somma determinata in conformità ai parametri ministeriali vigenti , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge , nonché al rimborso del C.U. , per euro 43,00 .

Sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino , Sezione Prima Civile , definitivamente pronunciandosi , così provvede :

**“ Dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza impugnata da parte del Comune di Torino , in regime di autotutela , come da produzione del Comune di Torino , per l'effetto , dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa ;**

**conseguentemente , condanna il Comune di Torino , in persona del Sindaco p.t. , al pagamento delle spese di lite del ricorrente , determinate nell'importo di € 300,00 per compenso del difensore , in conformità ai parametri ministeriali vigenti , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge , nonché al rimborso del C.U. , per euro 43,00 .**

**Con sentenza esecutiva ex lege “**

**Torino , 24.01.22**

II CANCELLIERE  
ESPERTO  
Dott. Baldassarre ISAIA

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Maria Luisa Cultrera

